



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/16/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI
NN. 13, 54, 61 E 65 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE, CONCERNENTE IL RIESAME DELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE, IN
RELAZIONE ALL'ACCESSO A INTERNET E AI RELATIVI OBIETTIVI DI
QUALITÀ, ED AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA NAZIONALE**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, *recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2011) 795, del 23 novembre 2011, recante *“Il servizio universale nelle comunicazioni elettroniche: relazione sui risultati della consultazione pubblica e del terzo riesame periodico del contenuto del servizio universale conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE”*;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante *“Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”*, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante *“Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)”*;

VISTE le numerose segnalazioni dirette, da anni, all'Autorità e che evidenziano una condizione di disagio ed esclusione sociale di una parte della popolazione residente in piccoli Comuni alla quale, a causa del mancato adeguamento delle infrastrutture di rete di trasporto in fibra ottica fino alla centrale locale, viene ritenuta negata la possibilità di un accesso “efficace” ad Internet;

VISTO che il concetto di efficacia di cui sopra è comunemente percepito, dai cittadini segnalanti, come la possibilità di disporre di un collegamento a Internet da rete



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fissa a banda larga, in tecnica ADSL, con una velocità minima di alcuni Mbps (almeno 7 Mbps, sulla base delle offerte commerciali principali);

CONSIDERATO che la *ratio* del servizio universale è proprio quella di garantire l'inclusione sociale;

RITENUTO opportuno valutare se un "accesso efficace a Internet" possa essere ancora garantito mediante la connessione analogica in banda stretta (56 k);

VISTO che numerosi indicatori di mercato lasciano, a tale riguardo, intravedere che sussistono, in Italia, le condizioni per valutare concretamente l'inclusione dell'ADSL tra gli obblighi del servizio universale, in relazione alla connessione dati da rete fissa;

CONSIDERATO che, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità risulta competente in relazione al contenuto del servizio universale, con particolare riferimento all'accesso alla rete dati, in tre ambiti:

1. uno consultivo, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, per la revisione periodica del contenuto del servizio universale tenuto conto delle condizioni di mercato e delle tecnologie in uso dalla maggioranza della popolazione;
2. determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile; tale potere appare strettamente connesso alla definizione del contenuto del servizio universale di cui sopra, atteso che una definizione puntuale della modalità di accesso alla rete telefonica e dati è necessariamente preliminare alla determinazione della modalità efficace che garantisce un prezzo accessibile;
3. determina gli obiettivi qualitativi, che sono strettamente dipendenti dalla stabilita tecnologia di accesso alla rete dati di cui ai due punti precedenti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, opportuno e necessario avviare un procedimento istruttorio ai fini, per quanto di competenza dell'Autorità, di un riesame del contenuto del servizio universale in relazione all'accesso alla rete dati;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

Avvio del procedimento istruttorio

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto il *riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, in relazione all'accesso efficace e a un prezzo accessibile a Internet e ai relativi obiettivi di qualità.*
2. Il responsabile del procedimento è Francesca de Gennaro, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
 - a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e degli utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
 - c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, qualora ricorrano i presupposti per la notifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Articolo 2

Avvio della consultazione pubblica nazionale

1. È avviata la consultazione pubblica nazionale in merito al *riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, in relazione all'accesso efficace e a un prezzo accessibile a Internet, e ai relativi obiettivi di qualità.*
2. Le modalità di consultazione ed il testo contenente le valutazioni preliminari dell'Autorità che si sottopongono a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B, della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad Interim*
Antonio Perrucci